

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 giugno 2017 (procedimento R 2265/2016-1), relativa a un procedimento di opposizione tra il Groupement des cartes bancaires e la China Construction Bank.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La China Construction Bank Corp. è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 402 del 27.11.2017.

Ricorso proposto il 6 dicembre 2018 — Phrenos e a. / Commissione**(Causa T-715/18)**

(2019/C 72/40)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Phrenos SPRL (Mont-sur-Marchienne, Belgio), Akkanto (Watermael-Boitsfort, Belgio) e Operational Management Solutions (Chaumont-Gistoux, Belgio) (rappresentanti: R. Jafferli e R. van Melsen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea, come notificata alle ricorrenti con lettera del 27 novembre 2018, di aggiudicare ad un terzo l'appalto per i servizi relativi alla pianificazione, preparazione, promozione e realizzazione dell'evento «Giornate europee dello sviluppo» per la direzione generale dello Sviluppo e della cooperazione internazionale della Commissione europea (EuropeAid/139729/DH/SER/BE) (2018/S 144- 328417), per gli anni dal 2019 al 2022 compreso;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento principale e del procedimento sommario.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla mancata motivazione, da parte della convenuta, della sua decisione di aggiudicare l'appalto.
2. Secondo motivo, vertente sulla mancata adeguata valutazione, da parte della convenuta, dei (manifesti) prezzi bassi dell'offerta selezionata.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione della parità di trattamento con riferimento alla valutazione delle offerte presentate.

4. Quarto motivo, vertente sull'illegittimità del criterio di aggiudicazione applicato dalla convenuta ai fini della valutazione delle offerte.

Ricorso proposto il 7 dicembre 2018 — Barata / Parlamento

(Causa T-723/18)

(2019/C 72/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: João Miguel Barata (Evere, Belgio) (rappresentanti: G. Pandey, D. Rovetta e V. Villante, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, in primo luogo, la decisione del 23 luglio 2018 del segretariato generale del Parlamento europeo, recante rigetto dei reclami proposti dal ricorrente ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, rispettivamente, il 2 febbraio e il 13 aprile 2018;
- annullare, in secondo luogo, la decisione del 22 marzo 2018 del direttore della Direzione per lo sviluppo delle risorse umane, recante diniego di riesame della domanda del ricorrente di partecipare al programma di formazione relativo al procedimento di certificazione per l'anno 2017, escludendolo effettivamente da quest'ultimo;
- annullare, in terzo luogo, le decisioni del direttore della Direzione per lo sviluppo delle risorse umane, dell'8 dicembre 2017 e del 21 dicembre 2017, di considerare inammissibile la domanda del ricorrente unicamente a causa dell'assenza dell'indice [dei documenti], ai fini del programma di formazione relativo al procedimento di certificazione per l'anno 2017;
- annullare, in quarto luogo, la decisione del Parlamento del 1° marzo 2018 con la quale è stato comunicato al ricorrente l'esito generale della selezione, senza includerlo dell'elenco dei funzionari selezionati per il procedimento di certificazione relativo all'anno 2017 a causa dell'inammissibilità della sua domanda;
- annullare, in quinto luogo, l'avviso di concorso interno del 22 settembre 2017, diffuso al personale;
- annullare, infine, il risultante elenco proposto dei funzionari selezionati per partecipare al programma di formazione sopra indicato;
- dichiarare, preliminarmente, ove appropriato, invalido e inapplicabile nel presente procedimento l'articolo 90 dello Statuto dei funzionari, ai sensi dell'articolo 277 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, dell'articolo 25 dello Statuto dei funzionari e dell'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.